

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA, ROCCAMONTE, COLOMBO Ambrogio, DI LEMBO, SCARDACCIONE, VINAY, GUALTIERI, PALA, CENGARLE, DEL NERO, D'AMELIO, SANTALCO, FIMOGNARI, ORIANA, FERRARA Nicola, NEPI e AMADEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1981

Disposizioni in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in attuazione delle direttive CEE del 15 luglio 1975 e del 20 marzo 1978

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della VII legislatura, per offrire una risposta valida alle esigenze della tutela ambientale e per attuare la decisione CEE n. 442 del 15 luglio 1975, furono presentati al Senato due distinti disegni di legge sullo « smaltimento dei rifiuti solidi urbani »:

il disegno di legge n. 1044, d'iniziativa governativa;

il disegno di legge n. 1441, d'iniziativa parlamentare (senatori Minnocci ed altri), che scaturiva dalle elaborazioni della Commissione speciale per i problemi ecologici portate avanti fin dalla V legislatura.

L'esame dei due disegni di legge avanzò parallelamente fino alla Commissione affari costituzionali, ove fu interrotto dall'anticipata chiusura della legislatura.

Nel riprendere l'iniziativa di questa, ormai indilazionabile, disciplina appare opportuno unificare ed armonizzare in un unico

testo i due disegni di legge precedenti che recavano entrambi, senza sostanziali contrapposizioni di principio, indirizzi ed articolazioni appropriati ed adeguati al fine che si intende raggiungere, integrando peraltro alcuni titoli e formulazioni in funzione di aspetti che il tempo trascorso ha consentito di meglio focalizzare, come ad esempio l'individuazione e la disciplina della categoria dei rifiuti tossici e nocivi evidenziata dalla specifica direttiva comunitaria n. 319 del 20 marzo 1978.

Ovviamente, trattandosi della prima disciplina organica di una materia così complessa e sostanzialmente nuova (la vecchia legge 20 marzo 1941, n. 366, nata sotto un clima diverso, non ha trovato nella realtà altro che un'attuazione parziale), il provvedimento da adottare non può avere la pretesa di disciplinare tutto, subito e bene, ma deve assumere le caratteristiche di una legge-quadro organica, che stabilisca princìpi e indirizzi

secondo i quali, entro un breve lasso di tempo, il nostro Paese possa sviluppare una normativa moderna, organica e completa sulla materia.

I principi generali che informano la presente rielaborazione — consoni a quelli delle direttive comunitarie e tendenti ad assicurare risultati concreti alla pratica attuazione della emananda disciplina — sono essenzialmente i seguenti:

1) il problema generale dei rifiuti solidi concerne due categorie di rifiuti, che possiamo definire come « ordinari » e « speciali »: i primi sono quelli prodotti dal vivere civile delle collettività dei centri abitati, quotidianamente e in grossi quantitativi; i secondi derivano da attività ed eventi particolari, si formano spesso solo saltuariamente e solitamente in quantitativi più limitati. La disciplina deve assicurare la soluzione più soddisfacente per entrambe le categorie, ma, ovviamente, la tutela ambientale sarà assicurata solo risolvendo con priorità assoluta il problema dei rifiuti ordinari che rappresentano quantitativamente il grosso di un impegno da assolvere tutti i giorni e dovunque;

2) in questa ottica è il comune — espressione organizzata della collettività che vive nel centro abitato — che risulta il naturale titolare del problema dello smaltimento dei rifiuti solidi: in via esclusiva per quanto concerne quelli ordinari e almeno in via principale anche per le altre categorie, sulle quali può intervenire efficacemente con l'organizzazione tecnica, amministrativa e giuridica che comunque deve darsi per i rifiuti ordinari. Ne consegue che il comune è il centro di interessi e di iniziative su cui deve fare perno la disciplina di questa materia; dallo Stato, dalla regione e dalla provincia il comune deve ricevere rispettivamente l'aiuto di indirizzi generali, il coordinamento nei rapporti con altre collettività e i controlli tecnici; non sarebbe invece produttore un qualsiasi intervento superiore che si sostituisse al comune e gli togliesse iniziative ed autonomia politica ed amministrativa;

3) il principio « chi inquina paga » va attuato sempre, ma non solo sul piano econo-

mico; l'interesse della collettività non è quello di farsi rimborsare le spese, ma, piuttosto, quello di non trovarsi a dover risolvere problemi privati; meglio quindi che il principio abbia il significato di « chi potrebbe inquinare deve adottare tutte le prevenzioni del caso; se inquina, deve provvedere direttamente a disinquinare e, ove ciò non sia possibile, paga le spese delle soluzioni che la collettività deve affrontare per risolvere i suoi problemi ». Ciò, evidentemente, a maggior ragione per i rifiuti tossici e nocivi;

4) l'esigenza attualissima di privilegiare i recuperi va soddisfatta al massimo livello, ma senza mai dimenticare che il recupero essenziale da fare in materia è quello della « igiene » e che ogni altro recupero ha significato solo se realizza un risultato economico; altrimenti rappresenta solo una dispendiosa e certo non auspicabile complicazione del problema dello smaltimento dei rifiuti solidi;

5) lo Stato — così come fa per costruttori, trasportatori, eccetera — è istituzionalmente l'autorità che può e deve assumersi il compito e la responsabilità di autorizzare imprese private ad operare in un settore di tale delicatezza e per conto della collettività; e dovrà farlo nel modo più rigoroso previsto dal nostro ordinamento e cioè attraverso un vero e proprio albo selettivo delle vere capacità ed idoneo ad indirizzare le scelte di enti e privati che non sono normalmente attrezzati per operare selezioni e scelte adeguate in materia.

* * *

Sulla base di questi principi generali il disegno di legge si articola come appresso.

Al titolo I sono illustrati gli indirizzi della tutela ambientale conformi alla direttiva comunitaria (articolo 1) nonché la classificazione dei rifiuti nelle tre categorie di ordinari, speciali e tossici-nocivi, che configurano — sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo — i tre aspetti del problema della raccolta e dello smaltimento che la collettività deve affrontare (articolo 2).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si è poi delineata (articoli da 3 a 8) la gamma delle competenze comunali, regionali e statali assegnando a ciascun ente un ruolo preciso che eviti conflitti di interessi e competenze ed agevoli l'armonizzazione degli sforzi verso un fine di massima efficienza ed economicità: in sostanza la disciplina prevede, di massima, per il comune funzioni di esecuzione, per la regione funzioni di coordinamento e controllo e per lo Stato funzioni di indirizzo e di incentivazione della ricerca. All'articolo 10 è prevista la doverosa tutela del personale addetto al delicato compito di operare per l'igiene collettiva ed all'articolo 11 sono previsti i casi di immediato intervento delle autorità locali per i casi di urgenza.

Nel titolo II è dettata la disciplina relativa ai « Rifiuti urbani ordinari », che rappresentano, dal punto di vista della quantità e della frequenza, il grosso problema quotidiano di ogni centro abitato, alla cui soluzione nessun comune si può sottrarre. Si è quindi prevista la necessità che ogni comune regolamenti nel proprio ambito territoriale frequenze e modalità di conferimento e prelievo dei rifiuti, nonchè quelle per la pulizia delle aree pubbliche, e si è delineata una generale disciplina comportamentale del cittadino nei confronti del pubblico interesse e del pubblico servizio di igiene territoriale.

Al titolo III sono disciplinati, per categorie omogenee rispetto ai problemi di raccolta, trasporto e smaltimento, i « Rifiuti speciali » e quelli « tossici e nocivi », che rappresentano altrettanti specifici problemi da risolvere. Così — sempre in funzione del principio « chi inquina paga » e intanto deve farsi parte diligente per risolvere quanto più direttamente possibile il problema dei propri rifiuti — si sono individuate le norme per i residui di lavorazioni (articolo 18), per i rifiuti ospedalieri (articolo 19), per i materiali edili ed affini (articolo 20), per i macchinari e carcasse di veicoli (articolo 21), per le piante di alto fusto (articolo 22), per i rifiuti di macellazione ed affini (articolo 23), per i fanghi residuati dalla depurazione di acque industriali (articolo 24) e per i rifiuti

tossici e nocivi (articolo 25); in sostanza per tutte quelle categorie derivanti da attività particolari, anche se di pubblico interesse, per le quali non si può pretendere che la soluzione ricada più sulla collettività che sul particolare produttore di quei rifiuti specifici.

Nel titolo IV sono disciplinati i « Sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi » e cioè i trattamenti finali cui vanno sottoposti i rifiuti per considerare risolto il problema.

Richiamati (articolo 26) i principi generali che intendono privilegiare i recuperi energetici e di materiali, si sono indicate (articoli 27, 28 e 29) le caratteristiche essenziali degli impianti di smaltimento ed i relativi regimi di autorizzazione e controllo pubblico nonchè (articoli da 30 a 33) la disciplina delle discariche; si sono poi fissati (articoli da 34 a 39) i criteri fondamentali dei più diffusi sistemi di trattamento dei rifiuti solidi e si sono previste (articolo 40) condizioni incentivanti per la ricerca di sempre nuove soluzioni.

Al titolo V sono disciplinati gli « Albi delle imprese »; in primo luogo l'integrazione del già esistente albo nazionale dei costruttori per le imprese che operano nel campo della costruzione di impianti e che ora — per la mancanza di una qualsiasi categoria e classe concernente la materia dell'inquinamento — sono ammesse, fin troppo agevolmente, a realizzare opere importantissime e costosissime senza dover offrire neanche quel minimo di garanzie che vengono pretese dal costruttore della più piccola opera pubblica. Inoltre è prevista e disciplinata la istituzione e tenuta di analogo albo per tutte quelle imprese che intendono operare nella gestione dei servizi relativi allo smaltimento, i cui compiti e le cui responsabilità non sono certo meno delicati ed importanti di quelli svolti dai costruttori, dai trasportatori e da altre categorie, per le quali, già da tempo, si è sentita e soddisfatta l'esigenza di una analoga disciplina.

Al titolo VI sono previste le « Disposizioni fiscali e finanziarie » che regolano l'istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi da imporre al cittadino-utente del

servizio (articoli da 50 a 55) per la copertura delle relative spese del bilancio comunale, nonché la relativa addizionale, i mutui e i contributi da prevedere per agevolare la realizzazione di soluzioni razionali e la ricerca tecnica in materia.

Al titolo VII sono disciplinati il « Controllo » pubblico sulle attività oggetto della legge e le « Sanzioni » da irrogare a chi trasgredisce alle sue prescrizioni. Riguardo alle sanzioni è apparso opportuno — ferme restando le norme penali esistenti in materia di igiene, salute pubblica, inquinamento, eccetera — limitare le previsioni del presente disegno di legge al campo di quelle meramente amministrative che, opportunamente « salate » e tempestivamente irrogate, possono costituire un efficacissimo deterrente senza necessità di aggravare la macchina giudiziaria già abbastanza oberata.

Nel titolo VIII, infine, si sono previste la delega al Governo per disciplinare (in funzione del recupero e riciclaggio) la produzione e l'impiego degli imballaggi, che rappresentano tanta parte dei rifiuti da smaltire, nonché l'abrogazione della vecchia legge n. 366 del 1941, che finora è rimasta l'unica e non applicata disciplina sulla materia.

* * *

TITOLO I. — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - (*Principi generali*). — Il testo deriva dalla fusione dell'articolo 1 del disegno di legge governativo n. 1044 e dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa dei senatori Minnocci ed altri, che si esprimono in termini pressochè identici. Si è ritenuto preferibile, nel primo comma, il testo governativo, che più dettagliatamente chiarisce che la legge disciplina tutto il ciclo e tutte le soluzioni dello smaltimento dei rifiuti solidi dalla raccolta per le strade e presso le abitazioni fino alla destinazione finale.

Si è aggiunta esplicitamente, fra le varie fasi e soluzioni, l'ipotesi della « distruzione » dei rifiuti perchè non pare realistico — pur attribuendo tutti i favori e le preferen-

ze che è opportuno attribuire ai recuperi — negare legittimità ad una soluzione che, sul piano pratico, può essere spesso inevitabile per ragioni igieniche ed ambientali od anche soltanto economiche. È giusto che si eviti di distruggere beni recuperabili, ma non si deve mai dimenticare che il bene primario da recuperare nel trattamento dei rifiuti e nella attuazione di questa legge è, e rimane, quello dell'igiene.

Art. 2. - (*Definizione e classificazione dei rifiuti*). — La definizione e classificazione dei rifiuti è uno dei punti essenziali — e perciò più delicati — della disciplina che si va ad adottare. Occorre, al riguardo, premettere alla formulazione della classificazione una considerazione di carattere pratico: in ogni centro urbano esiste, in forma più o meno evoluta e tecnicizzata, un servizio pubblico di nettezza urbana, che ha il compito di effettuare quei servizi che sono tradizionalmente definiti di « spazzamento stradale » e di « ritiro dei rifiuti a domicilio »; i mezzi e le attrezzature in dotazione al servizio di nettezza urbana sono e saranno sempre quasi esclusivamente idonei a raccogliere, contenere e trasportare immondizie e rifiuti che siano ordinari per natura, peso e dimensioni.

Il rifiuto che abbia natura, peso e dimensioni non ordinarie crea già un problema all'atto della raccolta sul luogo di abbandono e quindi va affrontato in forma speciale.

Di qui l'opportunità di definire nell'ambito dei rifiuti urbani quelli che possono essere considerati l'ordinaria incombenza del pubblico servizio di nettezza urbana e di orientarsi verso enunciazioni mutate dalla vecchia legge n. 366 del 1941 (rifiuti interni ed esterni), che hanno avuto modo, nel tempo, di decantare interpretazioni meno equivoche di altre che potrebbero adottarsi *ex novo*. La distinzione in rifiuti interni ed esterni è necessitata anche dalle diverse influenze e collocazioni dei relativi costi nei bilanci comunali.

Va inoltre tenuto conto che, quando si parla di rifiuti urbani ordinari, il problema si presenta in termini di grossi quantitativi e di frequenza quotidiana, per cui la relativa

soluzione va impostata ricercando il miglior equilibrio fra le esigenze dell'igiene (che, giova ricordarlo, è il bene essenziale da recuperare) e quelle della economia dell'ente pubblico titolare del servizio che — proprio per la mole del problema — incontra certamente dei limiti alle pur legittime aspirazioni di realizzare il meglio.

Speciali saranno quindi tutti quei rifiuti che abbisognano di trattamenti particolari ora per esigenze di trasporto (quelli ingombranti), ora per problemi spiccatamente igienici (quelli di ospedali) o di inquinamento (quelli nocivi), o per possibilità di agevole smaltimento (quelli edili) o recupero (quelli metallici) e così via. Aspetti e problemi che possono costituire oggetto di specializzazioni che la legge dovrà incentivare a tutto vantaggio del pubblico servizio di nettezza urbana, che ha già un ben gravoso impegno per i rifiuti urbani ordinari e che non sempre (ad esempio in centri urbani di piccole dimensioni) può attrezzarsi per far fronte a tutti i problemi, anche minori e spesso soltanto occasionali.

Rispetto alla formulazione dei precedenti disegni di legge (articolo 2 del n. 1044 e articolo 1 del n. 1441) si sono escluse dal novero dei rifiuti urbani certe categorie, come i rifiuti « ingombranti », « corpi di animali », « piante sradicate » e simili, che obiettivamente sono da definire « speciali » per i particolari problemi di raccolta, trasporto e smaltimento che essi presentano.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali, nonché quelli tossici e nocivi, appare opportuno articolare la casistica più dettagliatamente di quanto non facessero i disegni di legge nn. 1044 e 1441 in quanto — e proprio in virtù delle finalità di recupero o riutilizzo che si cerca di privilegiare — è bene non raggruppare (ad esempio: materiali edili e macchinari obsoleti) categorie di rifiuti che sono speciali anche fra di loro e che possono costituire oggetto di specifici prelievi e destinazioni.

Per i rifiuti tossici e nocivi è indispensabile (come indicato nel disegno di legge Minnocci) fare una categoria specifica oggettivando le caratteristiche di tossicità con riferimento all'apposita direttiva comunita-

ria; è però necessario nel contempo — ad evitare sterili diatribe e conflitti di competenza — indicare anche qual è l'organo tecnico deputato a stabilire oggettivamente quale sia in concreto, caso per caso, la soglia della pericolosità. Probabilmente per tali indagini sarebbe stato tecnicamente più qualificato il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, ma il dover ricorrere ad un organismo che spessissimo è lontano dal rifiuto che deve essere esaminato toglierebbe tempestività e perciò efficienza al sistema; pare quindi preferibile affidarsi all'ufficio sanitario comunale che, anche se costretto a giudicare sommariamente, può intervenire subito e sul posto e, semmai, nel dubbio, potrà giudicare con troppa, piuttosto che con troppo poca, prudenza per la tutela della salute pubblica.

Art. 3. - (*Gestione dei rifiuti*). — L'articolo è, di massima, quello del disegno di legge governativo n. 1044, che risulta necessario ed appropriato per sancire, in termini realistici e non equivoci, il principio generale del *pollueur-payeur* additato dalla decisione comunitaria del 15 luglio 1975.

Per i rifiuti urbani ordinari è la comunità civile che li produce ed è il comune, espressione organizzata della comunità civile, che deve farsi carico di raccogliarli e smaltirli. Per i rifiuti speciali, prodotti da attività specifiche e prevalentemente di interesse privato, il relativo smaltimento deve avvenire possibilmente anche a cura, ma comunque a spese di chi li produce.

Occorre — rispetto al testo originario — colmare una lacuna precisando che compete alla collettività, e cioè ai comuni, anche lo smaltimento dei rifiuti non ordinari che fossero stati abbandonati abusivamente su aree pubbliche dai rispettivi produttori o detentori salva, ovviamente, ogni miglior cura nel prevenire e reprimere abbandoni abusivi.

Art. 4. - (*Competenze dei comuni*). — Appare opportuno scindere (lettere *a* e *b*) i due servizi anche in funzione dei perimetri che possono anche non coincidere (ad esempio per la pulizia dei parchi, viali periferici,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

eccetera, ove non è necessaria la raccolta a domicilio).

Sembra più conveniente, per assicurare agli organi esecutivi comunali la necessaria elasticità di manovra, che sola può conferire al servizio una miglior efficienza, prevedere che il consiglio comunale indichi nel regolamento indirizzi e criteri piuttosto che norme precise e vincolanti. Si ottiene un maggior dinamismo senza nulla togliere alle competenze del consiglio, che ha sempre modo di intervenire nella sua funzione di controllo dell'operato della giunta.

Si ritiene superflua l'espressa approvazione ministeriale delle modalità e tariffe di applicazione della tassa dal momento che modalità e categorie sono già previste dalla presente legge e non è dato ai comuni di innovare; la tariffa deve, sempre per la presente legge, esser tale da coprire la spesa che il comune sostiene per la raccolta dei rifiuti interni.

Quanto alla ubicazione dell'area per la discarica o l'impianto è opportuno impedire che il comune, come spesso avviene, si sottragga all'impegno di preoccuparsi direttamente della destinazione dei propri rifiuti cercando di scaricarli in casa altrui con una semplicistica declaratoria di inesistenza di aree idonee nel proprio territorio; ove veramente non vi siano aree idonee nel territorio, il comune dovrà farsi parte diligente (consorzandosi con altri, invocando l'intervento regionale, eccetera) per assicurarsi comunque uno sbocco.

È poi necessario dare un termine ai comuni per l'adeguamento alla nuova legge dei regolamenti comunali esistenti.

Art. 5. - (*Competenze delle regioni*). — Data per scontata — come appare inevitabile e corretto — la titolarità dei comuni relativamente ai servizi in questione, la funzione della regione deve essere solo quella di ente coordinatore e controllore (e, ove occorra, incentivatore) delle iniziative locali in funzione degli interessi degli ambiti territoriali sovracomunali. Non si vede invece come la regione potrebbe svolgere funzioni di intervento diretto senza annullare l'autonomia dei comuni in una materia che pre-

senta aspetti e problemi diversi da centro abitato a centro abitato e quindi non può esser vista che nell'ottica comunale. Di qui la necessità di limitare la competenza operativa della regione alla programmazione di servizi intercomunali solo nei casi in cui ve ne sia l'opportunità e la possibilità.

Per quanto attiene (lettera *b*) all'approvazione dei progetti da parte della regione, appare più opportuno precisare (in luogo dell'elencazione indicata dal disegno di legge precedente) che essa si estende agli impianti di qualunque specie ad evitare smagliature della legge attraverso le quali potrebbero passare senza necessità di approvazioni e controlli tipi particolari di impianto che non rispondessero alle categorie elencate.

Per quanto concerne gli interventi finanziari appare opportuno prevederne l'accesso anche alle imprese — con l'ovvia condizione che ne trasferiscano all'ente pubblico i benefici sotto forma di riduzioni di prezzo, dilazioni di pagamento, eccetera — in quanto nella stragrande maggioranza le realizzazioni in questione, tipicamente industriali e specializzate, sono state sempre e lo saranno ancora affidate ad imprese private; si sgraveranno così i comuni dai relativi adempimenti burocratici e contabili senza nulla togliere di beneficio sostanziale.

Circa le autorizzazioni alle imprese vedremo innanzi, più diffusamente, l'entità e validità dei motivi che hanno indotto alla previsione di un vero e proprio albo nazionale della categoria, che selezioni gli operatori del settore a garanzia del pubblico interesse; basti qui osservare che alla regione — se fosse chiamata a fornire alle imprese autorizzazioni specifiche e quindi, in sostanza, patenti di idoneità — potrebbe facilmente sfuggire (o comunque sarebbero estremamente laboriosi) la conoscenza ed il controllo di eventuali inadempienze, scorrettezze od altre pecche collezionate altrove dalle imprese stesse.

Art. 6. - (*Costituzione dei consorzi per lo smaltimento dei rifiuti*). — Il programma regionale non può limitare le autonomie dei comuni, i quali debbono avere la possibilità

di aderire o meno alle indicazioni regionali senza coartazioni. Anzi, sarebbe auspicabile che le aggregazioni fra comuni vicini sorgessero il più spontaneamente possibile e quando veramente i centri trovassero conveniente realizzarle; altrimenti ben conosciamo quante prove di inefficienza funzionale abbia offerto l'istituto del consorzio fra comuni, che spesso ha raggruppato comunità divise da rivalità storiche (purtroppo vivissime e difficilmente superabili) che sono riuscite solo a paralizzarsi a vicenda.

Inoltre, in caso di costituzione di consorzi, debbono potervi partecipare, senza discriminazioni, tutti gli operatori pubblici e privati del settore.

Art. 7. - (*Comitato tecnico interministeriale*). — Il Comitato può apparire pletorico, ma non va dimenticato che la materia investe tanti e tali aspetti che occorre tener conto delle idee, esperienze ed esigenze di tutte le categorie interessate.

Per quanto concerne i rappresentanti delle imprese operanti nel settore (vedi lettera l) la prevista istituzione dell'albo e la specificazione dell'apposita categoria nell'albo nazionale dei costruttori indirizza le designazioni verso i relativi comitati.

Ovviamente sta al Ministero dell'interno assicurare l'efficienza di un consesso tanto vario e numeroso sia attraverso l'emanando decreto sul funzionamento (che potrà prevedere sottocomitati, gruppi di lavoro, eccetera) sia, soprattutto, attraverso una presidenza stimolante e concludente.

Art. 8. - (*Competenze del Comitato interministeriale*). — Appare opportuno riorganizzare e ristrutturare le competenze del Comitato interministeriale previste dai due disegni di legge precedenti, soprattutto per evidenziare i compiti di indirizzo e coordinamento di tale organo ed evitare di attribuirgli compiti di ispiratore di indirizzi e soluzioni tecniche che non rientrano nella sua capacità e nelle sue competenze e che, molto più efficacemente, possono esser reperite dalla libera ricerca tecnica e scientifica, alla quale (vedi lettera i) lo Stato deve invece offrire incentivi riservandosi sempre di scegliere il meglio.

Art. 9. - (*Ufficio per i rifiuti solidi*). — La istituzione dell'albo delle imprese prevista dal titolo V del presente disegno di legge rende necessario coordinare l'azione del Comitato interministeriale con l'albo che raccoglie gli operatori del settore. Di qui la previsione che il dirigente dell'Ufficio per i rifiuti solidi entri a far parte qualificatamente dell'organismo preposto all'albo.

Art. 10. - (*Personale addetto allo smaltimento dei rifiuti*). — I requisiti di idoneità fisica richiesti e la particolare gravosità (ed anche pericolosità) del lavoro da svolgere rendono estremamente difficile ipotizzare che debbano esservi addetti mutilati ed invalidi nella percentuale del 15 per cento fissata dalla legge n. 482 del 1968; la società, che con tale legge ha inteso pagare un debito morale e civile verso coloro che hanno delle rilevanti menomazioni fisiche (almeno il 33 per cento di riduzione della capacità lavorativa!), non può non preoccuparsi di esentare tali cittadini da lavori che richiederebbero, al contrario, un potenziale fisico superiore al normale.

TITOLO II. — DEI RIFIUTI URBANI ORDINARI

Art. 12. - (*Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ordinari interni*). — È opportuno precisare che oggetto della disciplina di questo articolo sono i rifiuti interni e cioè le immondizie domestiche e simili.

La frequenza giornaliera nell'asporto dei rifiuti in questione è appropriata ed opportuna in linea generale. Esistono però tecniche di conservazione e conferimento dei rifiuti (ed altre ne possono essere offerte dal progresso tecnico) che consentono di portare le frequenze del prelievo a giorni alterni o addirittura a periodi più lunghi senza pregiudizio per l'igiene e con sensibilissime economie nel costo dei servizi; è quindi necessario lasciare ai comuni la possibilità più ampia di avvalersi delle tecniche più economiche che non pregiudicano l'igiene.

Art. 13. - (*Conferimento dei rifiuti interni*). — La previsione fatta dal disegno di legge n. 1044 di contenitori condominiali ubicati negli edifici contrasta con l'indirizzo generale seguito, con benefici organizzativi ed economici non indifferenti, dalla moderna tecnica dei servizi di nettezza urbana. Si è cercato, in sostanza, di limitare sempre più — per ovvi motivi igienici e sociali — l'intervento manuale degli addetti ai servizi e di sostituirlo con prelievi e manipolazioni meccanizzati; ciò si è ottenuto in pratica inducendo il cittadino-utente (produttore dei rifiuti) a svolgere una parte del servizio (tanto agevole per lui quanto disagiata per chi deve intervenire dall'esterno a prelevare i suoi rifiuti) e cioè quella del conferimento dei rifiuti a livello strada, ove operano efficacemente i mezzi meccanici.

Se si riportasse il conferimento dei rifiuti ad un deposito interno agli immobili, si scontenterebbe probabilmente il cittadino che preferisce il fastidio di portar fuori i rifiuti a quello, ben più gravoso, di affrontare le spese per apprestare e mantenere un deposito di rifiuti sotto il proprio tetto e, allo stesso tempo, si riporterebbe indietro la gestione del servizio verso prestazioni di manovalanza più costose e non certo più apprezzabili sotto il profilo sociale e civile.

È quindi opportuno lasciare ampia libertà ai regolamenti comunali di stabilire i modi del conferimento ed alla tecnica di progredire verso modi sempre più civili ed economici.

L'articolo 16 del disegno di legge n. 1044, sui rifiuti ingombranti, può essere tranquillamente soppresso in quanto non si vede l'opportunità di ipotizzare una apposita categoria di rifiuti « ingombranti » da addossare poi al comune come se si trattasse di rifiuti ordinari.

Del resto all'articolo 3 è già fissata la competenza del comune anche per certi rifiuti « speciali » (al cui novero appartengono sempre quelli ingombranti) e le relative modalità di intervento comunale sulla base di apposite convenzioni con i produttori o direttamente ove si tratti di abbandono o getto abusivo.

Art. 17. - (*Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ordinari esterni*). — È opportuno (come già precisato all'articolo 4) distinguere il perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta a domicilio da quello in cui si deve svolgere la pulizia delle aree pubbliche in quanto spesso non coincidono.

Per le modalità e frequenze si fa ancora rinvio al regolamento comunale, che è lo strumento ideale per recepire (anche nel tempo) le esigenze da soddisfare nelle varie zone interessate.

Circa le forme giuridiche di conduzione del servizio si adotta testualmente lo stesso riferimento all'articolo 4 (come per il ritiro a domicilio dell'articolo 12) per evitare equivoci e disarticolazioni fra due branche dello stesso servizio anche se (come si riscontra talvolta) può esser conveniente per il comune gestirle separatamente.

TITOLO III. — DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI

Art. 18. - (*Residui e scorie provenienti da lavorazioni ed attività industriali, agricole ed assimilate*). — È troppo limitativo il vincolo di effettuare lo smaltimento dei rifiuti speciali in ambito strettamente comunale.

Nessun piccolo comune potrà mai dotarsi di impianti speciali di smaltimento, se necessari per eliminare i rifiuti prodotti nel suo territorio. Meglio quindi una formulazione più ampia che ipotizzi raggruppamenti consortili per l'esercizio di tali attività.

Art. 19. - (*Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini*). — È opportuno rendere più rigorose le previsioni attinenti alle manipolazioni ed ai trattamenti dei rifiuti speciali ospedalieri per evitare gli inconvenienti gravissimi fin qui riscontrati in casi in cui normali netturbini (ovviamente non sempre attrezzati psicologicamente e tecnicamente a manipolarli) si sono trovati davanti feti, reperti di sala operatoria, medicazioni, eccetera.

Analogamente per materiali sospetti di recare pregiudizio alla salute non pare sia prudente limitare l'ipotesi al solo « grave » pericolo, lasciando aperto il campo a disquisi-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni accademiche su cosa è grave e su cosa non lo è.

Circa l'impossibilità dell'incenerimento sul posto occorre che al « risulti dimostrato » faccia seguito una esplicita accettazione della dimostrazione da parte dell'ente pubblico interessato e cioè una vera e propria autorizzazione. Altrimenti si inducono coloro che hanno da risolvere il problema a darsi e ad accettare dimostrazioni di comodo per risolverlo nel modo più semplice: far uscire i rifiuti dalla porta!

Art. 20. - (*Materiali edili ed affini*). — Non pare necessario imporre, per rifiuti che non sono inquinanti e, di solito, sono utilmente impiegati o addirittura ricercati come riempimenti, sottofondi, eccetera, il conferimento in discariche controllate.

Quando si tratti effettivamente di residui quali sono individuati al n. 2, lettera c), dell'articolo 2, si potrebbe addirittura considerarli come un qualcosa di estraneo al mondo dei rifiuti che questo disegno di legge vuol disciplinare.

Art. 21. - (*Macchinari, carcasse di veicoli e simili*). — Il problema di questi rifiuti speciali, per lo più metallici, è tale solo per i centri abitati di una certa dimensione; in tali centri esistono però imprese di rottamazione che non hanno, di solito, grosse difficoltà a ricevere i materiali. Si tratta di rendere obbligatorio il ricevimento (onere certo più ben accetto di quelli ipotizzati dal disegno di legge n. 1044) e lasciare anche ai comuni la facoltà di istituire propri centri.

Assoggettare le imprese (di solito artigianali) a condizioni di ricevimento, come il farsi garanti dell'avvenuta cancellazione delle carcasse dal pubblico registro automobilistico, o a limiti di giacenza di 180 giorni, significherebbe scoraggiare un'attività che — stando le cose come attualmente — va avanti senza chiedere nulla a nessuno e, in parte, contribuisce allo smaltimento ed al recupero di rifiuti.

D'altra parte appare poco realistico incentivare comuni e regioni — che hanno già abbastanza problemi d'istituto da risolvere — a farsi commercianti o industriali del rotame.

Art. 22. - (*Piante e loro parti ingombranti*). — Si tratta di una categoria di rifiuti che crea problemi al servizio comunale solo per ragioni di ingombro. Posto a carico del detentore il compito di trovarsi l'utilizzatore o di ridurli a pezzature accettabili, non esistono altri problemi.

Art. 23. - (*Rifiuti di macellazione e lavorazione delle carni e carogne di animali*). — Si tratta di un problema in parte analogo a quello dei rifiuti ospedalieri, che, per grossi quantitativi o produzioni costanti, va affrontato con soluzioni *ad hoc*.

Per i casi sporadici di carogne isolate si pone solo, in caso di mancanza di appositi centri, il problema igienico, che l'ufficiale sanitario comunale può risolvere di volta in volta senza grossi affanni.

Art. 25. - (*Rifiuti tossici e nocivi*). — Occorre stabilire, per rifiuti che possono avere un alto grado di pericolosità, una preventiva autorizzazione da darsi a cura dell'organo locale più attrezzato di cui dispone il nostro ordinamento.

TITOLO IV. — SISTEMI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

Art. 27. - (*Impianti per lo smaltimento dei rifiuti*). — La norma deve oggettivare le prescrizioni in relazione a parametri precisi e prefissati e non esigere risultati ottimali in assoluto. Questi — per la loro astrattezza — risulterebbero praticamente irraggiungibili e farebbero apparire velleitario qualsiasi tentativo di migliorarsi per tendere ad un risultato che è fuori della portata; avrebbero quindi l'effetto contrario di incentivare la ricerca di scappatoie, esenzioni, giustificazioni di forza maggiore, eccetera, che finirebbero per peggiorare il livello di efficienza.

Appare quindi opportuno stabilire una gradualità fra obblighi (l'osservanza stretta dei limiti di accettabilità stabiliti dal Comitato) e preferenze nella scelta delle realizzazioni da fare, che certamente indurrà industrie e ricercatori a realizzare progressi concreti che, mentre offrono agli autori risultati di lucro e di prestigio, mettono a disposizio-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne della collettività strumenti via via più efficienti.

D'altra parte è essenziale, nel considerare cosa si richiede allo smaltimento dei rifiuti, non trascurare due considerazioni fondamentali:

1) le emissioni degli impianti di smaltimento sono in gran parte determinate — quali che siano gli apprestamenti in dotazione — dalla natura dei materiali trattati e cioè delle immondizie. È notoriamente impossibile, a chiunque e in qualunque sede, stabilire quali sostanze, giorno dopo giorno, ci sono, ci devono essere o non essere, nelle immondizie conferite all'impianto; è invece certo che dette sostanze possono variare e variano da giorno a giorno, da una zona all'altra, eccetera, mentre debbono esser lavorate con apparecchiature dotate — per quanto sofisticate — di scarsa elasticità. Inoltre i sistemi di caricamento, trasporto e manipolazione delle immondizie, sempre più automatizzati per ovvie ed imprescindibili esigenze di carattere igienico e di progresso civile, contribuiscono sempre più a rendere impossibile accertamenti su cosa si conferisce all'impianto. Con pretese di assoluta garanzia di risultato, si trasformerebbe l'opera di chi gestisce l'impianto nel mestiere di chi, da perfetto irresponsabile oggettivo, si assume per tutti la responsabilità degli inquinamenti;

2) l'impianto di smaltimento è il luogo dove si concentrano ogni giorno le migliaia di quintali di rifiuti che la città produce e che deve ogni giorno allontanare per non soffocare nella propria sporcizia. Se esistessero possibilità tecniche (o, meglio, magiche!) di far sparire (« eliminare ») tutte queste immondizie con un impianto che avesse un tasso di inquinamento zero (e, magari, ad un costo accessibile!) non esisterebbe più alcun problema; ma la realtà non è questa. Nella realtà ci dobbiamo, purtroppo, limitare a scegliere fra due mali: l'inquinamento di un centro di smaltimento (riducibile al minimo possibile e localizzabile in luoghi da prescegliere) e l'inquinamento delle tonnellate di rifiuti che ogni giorno, ogni momento, si producono nell'abitato (incontrollabi-

le come quantità, qualità e localizzazione). Rifiutando di ammettere questa semplice verità si può verificare (e non è una ipotesi teorica!) il caso di una fumata più nera da una ciminiera che fa scattare il meccanismo giudiziario di fermo dell'impianto lasciando che in città le immondizie si accumulino a tonnellate.

Art. 28. - (*Approvazione degli impianti*). — L'elencazione specifica dei vari sistemi può suscitare dubbi sulla applicabilità o meno della norma a certi casi piuttosto che a certi altri o consentire scappatoie; meglio quindi la definizione generica dell'articolo 5 comprendente esplicitamente anche le discariche controllate per prevenire contestazioni sulla possibilità di considerarle o meno dei veri e propri impianti.

L'organo di controllo deve avere la possibilità di intervenire sempre e di conoscere esattamente i criteri da adottare (quelli stabiliti dall'apposito Comitato interministeriale) senza andare a caccia di evasori e perdersi in determinazioni di parametri di valutazione e raffronto.

Art. 29. - (*Impianti di smaltimento gestiti da privati produttori di rifiuti*). — Va ricordato che, normalmente, il privato che installa un impianto per smaltire i propri rifiuti:

a) svolge un'attività economica produttiva utile, oltre che a lui stesso, alla comunità in cui opera; tanto più che in casi del genere ci troviamo sicuramente di fronte ad attività di una certa dimensione;

b) si addossa un onere, spesso non indifferente, per evitare di far carico alla collettività di problemi suoi;

c) ha osservato (articolo 3) le norme e le prescrizioni previste dalla legge e dall'organo che presiede alla sua attuazione;

d) ha ottenuto infine (articolo 5) l'approvazione regionale sul progetto dell'impianto.

Si può pretendere, a questo punto, che chieda anche l'autorizzazione comunale (perchè è giusto che l'amministrazione venga messa in grado di conoscere e valutare

una installazione che deve sorgere sul proprio territorio), ma, se l'amministrazione in 90 giorni non trova nulla da eccepire, l'interessato deve essere considerato autorizzato.

Il silenzio o l'inerzia dell'autorità interessata avrebbero altrimenti il solo risultato di impedire una realizzazione conforme alla legge, utile ed approvata in sede qualificata, facendo ricadere il problema direttamente o indirettamente sulla collettività.

Art. 31. - (*Scelta dell'area di discarica*). — In conformità ai principi generali enunciati, appare opportuno attribuire al comune l'iniziativa sulla scelta delle aree.

La regione, nella sua funzione di coordinamento delle iniziative locali, deve invece essere determinante per convalidare la scelta.

Art. 40. - (*Altri sistemi di trattamento dei rifiuti solidi*). — La ricerca è libera e va incentivata in ogni modo, specie in un settore come questo che investe direttamente il pubblico interesse. Occorre quindi prevedere il minimo indispensabile di intralci burocratici ed ogni possibile aiuto, anche finanziario, al suo sviluppo.

TITOLO V. — ALBI DELLE IMPRESE

Art. 41. - (*Istituzione dell'albo nazionale delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi*). — La decisione comunitaria n. 442 del 15 luglio 1975 recita testualmente:

«...per assicurare la protezione dell'ambiente occorre prevedere un sistema di autorizzazione per le imprese che si incaricano di trattare, ammassare o depositare rifiuti per conto altrui...».

Opportunamente il legislatore europeo, considerata l'estrema delicatezza della materia, la sua importanza sociale, la complessità e la mole dei problemi che vi si riconnettono, ha ritenuto indispensabile sottolineare la necessità che la collettività non lasci spazio nel settore ad iniziative imprenditoriali improvvisate, impreparate o inadeguate.

Altrettanto opportunamente ed accortamente deve procedere il legislatore italiano e non solo per dare attuazione alla direttiva comunitaria.

Già la legge n. 366 del 1941 aveva avvertito tale necessità ed impostato la soluzione di questo problema col titolo VI (articoli dal 29 al 41) prevedendo, con gli elenchi delle imprese ammesse a gestire servizi di nettezza urbana, una forma precisa di albo.

Ora che i problemi della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono ben altri che quelli del netturbino di allora — che spazzava strade, vuotava pattumiere e portava tutti i rifiuti al cosiddetto campo di scarico — è inevitabile assicurare alla tutela dell'ambiente l'apporto di veri specialisti della materia, accuratamente selezionati per perizia tecnica ed organizzativa, esperienza e conoscenza adeguate, potenzialità economica, correttezza operativa ed amministrativa, eccetera.

Appare quindi indispensabile che lo Stato (come ha già fatto per altri settori altrettanto importanti, come le opere pubbliche, od anche meno importanti, come il trasporto per conto terzi) si faccia carico, attraverso la istituzione di un apposito albo per la gestione dei servizi e l'integrazione di quello esistente per la realizzazione di impianti, di offrire ai comuni, agli altri enti pubblici ed agli stessi privati interessati, la garanzia di una rigorosa selezione qualitativa delle imprese cui affidare attività tanto delicate e di altrettanto rigorosi controlli sulle medesime.

D'altra parte istanze in questo senso esistono da tempo, come dimostrano i bandi di asta e gli avvisi di licitazione che, dal lontano 1941, continuano a chiedere la certificazione di iscrizione negli elenchi delle imprese, che non sono mai stati formati; la proposta avanzata nel corso della VII legislatura col disegno di legge n. 786 (d'iniziativa dei senatori Giovanniello ed altri); le istanze che sono pervenute al Ministero dei lavori pubblici per l'integrazione delle categorie dell'albo dei costruttori con un qualcosa di specifico per gli impianti di smaltimento dei

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rifiuti o simili, che tuttora manca costringendo le amministrazioni pubbliche a ripiegare su attestazioni diverse e certamente meno probanti.

Si è quindi impostata in questo titolo la istituzione e regolamentazione del nuovo albo (sulla falsariga del disegno di legge Giovanniello n. 786) nonchè la delega al Ministero dei lavori pubblici per la emissione dell'apposito decreto integrativo dell'albo dei costruttori previsto dalla legge n. 57 del 1962.

TITOLO VI. — DISPOSIZIONI FISCALI E FINANZIARIE

Art. 56. - (*Addizionale*). — Sorge il dubbio che l'addizionale — che assume il carattere di vera e propria imposta non essendo tassa a fronte del servizio — incorra in un vizio di incostituzionalità, in quanto è commisurata ai metri quadrati occupati dal contribuente e non alla sua capacità contributiva in senso stretto.

Art. 59. - (*Contributi per la ricerca e per la costruzione degli impianti*). — Occorre prevedere l'ammissione ai benefici anche per le imprese private che realizzano impianti per i comuni od altri enti e che coprono

certamente la quasi totalità delle realizzazioni, ponendo ovviamente a loro carico di ritrasferire all'ente pubblico i benefici conseguiti. Si alleggeriscono le procedure e gli impegni dei bilanci pubblici assicurando all'ente la sostanza del beneficio senza intralci burocratici o formali.

Ciò in analogia a quanto già previsto circa gli interventi finanziari della regione all'articolo 5.

TITOLO VII. — CONTROLLO E SANZIONI

Art. 62. - (*Sanzioni amministrative*). — Le violazioni previste al primo comma dell'articolo 51 del disegno di legge governativo n. 1044 sono quelle che, di solito, vengono commesse da semplici cittadini e non hanno un elevato grado di pericolosità sotto il profilo igienico; appare quindi opportuno comprenderle fra quelle generiche dell'ultimo comma che hanno dei massimali non vessori.

Art. 64. - (*Norme procedurali*). — L'entrata in vigore del sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 706 del 1975 consente di semplificare col solo riferimento a detto sistema le disposizioni già contenute negli articoli 53 e 54 del disegno di legge n. 1044.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali)

Lo smaltimento dei rifiuti solidi di cui al successivo articolo 2, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, stoccaggio, discarica, trattamento, recupero o distruzione, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni della presente legge ed all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) tutela della salute e del benessere delle collettività e dei singoli;

b) salvaguardia della fauna, della flora e del paesaggio;

c) prevenzione di qualsivoglia forma di inquinamento dell'aria, delle acque, del suolo e del sottosuolo, nonché di ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

d) garanzia delle esigenze igienico-sanitarie, ambientali e di pianificazione economica e territoriale;

e) economicità ed efficienza nella scelta dei sistemi di gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti favorendo, ove possibile, il recupero e la riutilizzazione dei rifiuti stessi, sia sotto forma di materiali che di energia.

Art. 2.

(Definizione e classificazione dei rifiuti)

Rientra nell'ambito di applicazione della presente legge qualsiasi materiale, oggetto o sostanza, normalmente allo stato solido, derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono da parte del detentore.

In relazione ai regimi ed alle modalità secondo cui debbono essere oggetto di smaltimento, nelle varie fasi indicate all'articolo 1, i rifiuti sono classificabili in: urbani ordinari, speciali, tossici e nocivi:

1) sono rifiuti urbani ordinari:

a) le immondizie ed in genere gli ordinari rifiuti giacenti sulle aree pubbliche o su quelle private comunque soggette, anche temporaneamente, ad uso pubblico (rifiuti esterni);

b) le immondizie ed in genere gli ordinari rifiuti che si producono nei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti interni);

2) sono rifiuti speciali:

a) i residui e le scorie da smaltire provenienti da lavorazioni ed attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi, i quali, per quantità e qualità, non sono assimilabili ai rifiuti urbani;

b) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini comunque diversi da quelli urbani;

c) i materiali edili ed affini provenienti da costruzioni, riparazioni, ristrutturazioni o demolizioni di fabbricati o da scavi;

d) i macchinari, le apparecchiature, i beni di consumo durevoli, loro parti ed accessori, deteriorati od obsoleti;

e) le carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili, loro parti ed accessori;

f) le piante abbattute e loro parti ingombranti;

g) i rifiuti di macellazione o lavorazione delle carni e le carogne di animali;

h) i fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione delle acque di scarico, sia urbani che industriali, nonché dai processi di potabilizzazione;

3) sono rifiuti tossici e nocivi quelli che contengono o sono stati contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato della direttiva CEE 78/319 del Consiglio del 20 marzo 1978 in quantità o concentrazioni tali da presentare un pericolo per la salute o per l'ambiente secondo il parere dell'ufficio comunale di sanità competente per territorio.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai rifiuti radioattivi per quanto disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 3.

(Gestione dei rifiuti)

Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani ordinari competono obbligatoriamente ai comuni, che la esercitano con diritto di privativa nelle forze di cui al successivo articolo 4.

Compete altresì ai comuni lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'articolo 2, lettera *h*), qualora derivino da depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti solidi ordinari, nonchè di ogni altra specie qualora si tratti di rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche, salva, ovviamente, la rivalsa del comune nei confronti degli autori dell'abbandono.

Allo smaltimento degli altri rifiuti speciali, tossici e nocivi sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese autorizzate a norma della presente legge o mediante conferimento dei rifiuti al comune competente per territorio con il quale abbiano stipulato apposita convenzione.

I produttori che smaltiscono direttamente i rifiuti e le imprese autorizzate di cui al comma precedente sono tenuti, in ogni caso, ad osservare le prescrizioni tecniche ed igienico-sanitarie fissate ai sensi della presente legge e le disposizioni del Comitato tecnico interministeriale, di cui all'articolo 7, e devono comunicare ai comuni, nei quali si producono i rifiuti, la natura e la quantità dei rifiuti stessi — distintamente per i rifiuti speciali e per quelli tossici e nocivi — indicando le modalità, le tecniche e gli impianti previsti per l'effettuazione delle varie attività connesse allo smaltimento.

Art. 4.

(Competenze dei comuni)

I comuni esplicano le attività di smaltimento dei rifiuti direttamente ovvero me-

dianze aziende municipalizzate o imprese autorizzate ai sensi della presente legge.

Per la disciplina del servizio i comuni adottano appositi regolamenti deliberati dal consiglio comunale. In particolare detti regolamenti devono stabilire:

a) il perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti interni ed i criteri generali di effettuazione della raccolta stessa;

b) il perimetro entro il quale è istituito il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti delle strade ed aree pubbliche (rifiuti esterni) ed i criteri generali di effettuazione del servizio stesso;

c) i criteri da seguire per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti;

d) i criteri atti a favorire, fin dal conferimento dei rifiuti, il recupero di materiali riutilizzabili;

e) l'ubicazione, nell'ambito del territorio comunale, degli appezzamenti da destinare a discarica dei rifiuti o ad insediamento dell'impianto di smaltimento oppure l'indicazione di altra località idonea, anche al di fuori del territorio comunale, della quale il comune si sia assicurata la disponibilità a tale scopo;

f) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti in conformità alle indicazioni contenute nel titolo VI della presente legge.

I comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvederanno ad adeguare i regolamenti esistenti alla nuova disciplina.

Art. 5.

(Competenze delle regioni)

Le regioni nell'ambito di applicazione della presente legge:

a) predispongono programmi di organizzazione territoriale di eventuali servizi di interesse intercomunale, individuando, ove necessario, aree intercomunali da destinare all'attività di smaltimento dei rifiuti e de-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

terminano, sentiti i singoli comuni, le località del territorio della regione adatte all'insediamento degli impianti di smaltimento, ivi comprese quelle per le discariche controllate;

b) approvano i progetti e gli elaborati tecnici relativi agli impianti di qualsiasi genere — comprese le discariche controllate — destinati allo smaltimento dei rifiuti in conformità alle caratteristiche generali indicate dal Comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 7;

c) predispongono piani di intervento finanziario a favore dei comuni e loro consorzi per la realizzazione di impianti e di attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti; qualora detti enti abbiano affidato ad imprese autorizzate ai sensi della presente legge la realizzazione degli impianti in questione, le imprese saranno ammesse a fruire direttamente degli interventi finanziari a condizione che i relativi benefici siano ritrasferiti ai comuni e consorzi concedenti;

d) approvano la costituzione dei consorzi di cui al successivo articolo 6;

e) provvedono periodicamente al rilevamento statistico dei dati inerenti alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti — sia ordinari che speciali o tossici e nocivi — secondo le modalità ed i tempi fissati dal Comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 7 e secondo le metodologie e le tecniche di rilevamento fissate dall'Istituto centrale di statistica e ne comunicano le risultanze all'Ufficio per i rifiuti solidi di cui all'articolo 9;

f) emanano norme per l'adeguamento, entro il termine di due anni, alle prescrizioni della presente legge, degli impianti di smaltimento di qualunque specie già esistenti.

Art. 6.

*(Costituzione dei consorzi
per lo smaltimento dei rifiuti)*

Il programma regionale di cui alla lettera a) dell'articolo 5 è approvato dal consiglio regionale previa notifica a tutti i comuni della regione, i quali, entro 60 giorni, fanno per-

venire al presidente della regione le loro osservazioni ed eventuali proposte modificative o integrative.

Il programma può indirizzare verso la costituzione di consorzi volontari tra comuni per lo smaltimento dei rifiuti, ai quali possono partecipare anche le imprese che producono o smaltiscono rifiuti nell'ambito del territorio interessato.

I relativi statuti debbono contenere norme per la ripartizione dei costi del servizio in relazione alla quantità e alla qualità dei rifiuti da smaltire.

Art. 7.

(Comitato tecnico interministeriale)

Presso il Ministero dell'interno è costituito il Comitato tecnico per i rifiuti, presieduto dal Ministro o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro dell'interno, è composto:

a) da otto funzionari, con qualifica dirigenziale, designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale;

b) da un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici nominato dal presidente dello stesso Consiglio;

c) da due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

d) da un rappresentante degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

e) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

f) da tre amministratori regionali designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

g) da un amministratore provinciale e da un amministratore comunale designati rispettivamente dall'Unione province italia-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne e dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

h) da due ingegneri, da due chimici e da un geologo con provata esperienza specifica nella materia designati dai consigli nazionali dei rispettivi ordini professionali;

i) da un rappresentante della Federazione italiana servizi di igiene urbana (FISIU);

l) da quattro rappresentanti delle imprese operanti nel settore, designati rispettivamente due dal comitato per l'albo delle imprese di cui al successivo articolo 41 e due dal comitato dell'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, da scegliersi fra gli iscritti nella categoria che raggruppa i costruttori di impianti di smaltimento dei rifiuti;

m) da due professori universitari di ruolo, docenti di discipline strettamente connesse ai problemi dello smaltimento dei rifiuti solidi, designati dal Ministro della pubblica istruzione;

n) da tre rappresentanti dei lavoratori del settore, dipendenti rispettivamente da comuni, aziende municipalizzate ed imprese, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

o) dal direttore dell'Ufficio per i rifiuti di cui al successivo articolo 9.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per il funzionamento del Comitato.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono disimpegnate da uno o più funzionari addetti all'Ufficio per i rifiuti di cui al successivo articolo 9.

Le spese per il funzionamento del Comitato faranno carico su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 8.

(Competenze del Comitato tecnico interministeriale)

Il Comitato tecnico interministeriale svolge funzioni di indirizzo, promozione, consu-

lenza e coordinamento sulle attività disciplinate dalla presente legge e in particolare:

a) indica i criteri generali per l'espletamento dei servizi attinenti alle attività di cui all'articolo 1;

b) indica le caratteristiche generali dei luoghi ove possono essere insediati impianti di smaltimento o discariche;

c) determina indirizzi generali atti a prevenire o limitare la formazione di rifiuti o a favorirne il riutilizzo;

d) determina indirizzi generali atti a promuovere sistemi di smaltimento che favoriscano utilizzi dei rifiuti o recuperi dai medesimi di materiali o energia;

e) determina le caratteristiche ed i limiti di accettabilità relativi alle sostanze tossiche o comunque pericolose contenute nei rifiuti in relazione alla loro raccolta, trasporto e smaltimento;

f) determina i limiti di accettabilità e le caratteristiche relative alle sostanze tossiche o comunque pericolose contenute nei prodotti finali del trattamento dei rifiuti in relazione alla loro destinazione;

g) determina i limiti di accettabilità degli effluenti liquidi e gassosi degli impianti di smaltimento o discariche di rifiuti;

h) determina i criteri inerenti agli aspetti economici e finanziari degli interventi pubblici in materia di smaltimento dei rifiuti;

i) promuove e incentiva studi, ricerche e iniziative per favorire la conoscenza dei problemi e lo sviluppo tecnologico delle attività connesse all'attuazione della presente legge.

Per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e dai processi di depurazione, si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme tecniche generali fissate dal Comitato dei ministri per la tutela delle acque dagli inquinamenti ai sensi dell'articolo 2, lettera e), n. 3), della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Il Comitato interministeriale, oltre ai compiti attribuitigli dalla presente legge, dà pareri ai Ministeri interessati su tutte le que-

stioni relative allo smaltimento dei rifiuti e in particolare sulla concessione dei contributi previsti dall'articolo 59.

I criteri, le caratteristiche ed i limiti di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* sono emanati con decreti del Ministro dell'interno, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

(Ufficio per i rifiuti solidi)

Spetta al Ministero dell'interno provvedere, in base alle direttive del Comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 7:

a) all'istruttoria delle questioni da sottoporre all'esame del Comitato interministeriale stesso;

b) a dare esecuzione ai provvedimenti adottati dal predetto Comitato interministeriale;

c) a redigere ed inviare, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla Commissione delle Comunità europee la relazione triennale sullo smaltimento dei rifiuti prevista dall'articolo 12 della decisione CEE 75/442 del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti;

d) a riferire al Comitato interministeriale sull'attuazione dei programmi regionali di cui all'articolo 5, lettera *a)*, e degli altri provvedimenti delle regioni in materia di smaltimento dei rifiuti solidi.

Per l'espletamento di dette attribuzioni verrà istituito apposito Ufficio a livello di direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno; presso di esso può essere comandato personale appartenente ad altri Ministeri, anche in deroga alle norme vigenti.

Il dirigente dell'Ufficio predetto entra a far parte, con funzioni di vice presidente, del comitato per l'albo delle imprese di cui all'articolo 41 della presente legge.

Art. 10.

*(Personale addetto allo smaltimento
dei rifiuti)*

Il personale addetto allo smaltimento dei rifiuti deve essere selezionato con visita medica che accerti l'idoneità fisica al particolare tipo di lavoro e deve essere sottoposto a visita di controllo ogni sei mesi onde accertare la persistenza della suddetta idoneità fisica.

Il personale deve essere dotato a cura del datore di lavoro di indumenti igienicamente idonei e delle attrezzature necessarie allo espletamento del servizio cui è destinato.

Al personale addetto a qualunque fase dello smaltimento dei rifiuti è fatto obbligo della vaccinazione antitetanica, in conformità alla legge 5 marzo 1963, n. 292, e al suo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, e alla legge 20 marzo 1968, n. 419.

Il personale di cui al comma precedente non è computabile ai fini del calcolo delle aliquote di assunzione obbligatoria da effettuarsi ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, limitatamente alle categorie di invalidi previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge.

Sono fatte salve tutte le altre disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di igiene e sanità del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Comitato tecnico interministeriale di cui al precedente articolo 7 stabilisce i casi in cui è permessa la cernita manuale dei rifiuti, stabilendo anche le precauzioni da adottare.

Art. 11.

(Ordinanze contingibili ed urgenti)

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, il prefetto può ordinare, per determinati luoghi, il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento.

Se le circostanze non consentono un tempestivo intervento del prefetto, il potere di ordinanza è esercitato dal sindaco, che ne dà immediata notizia al prefetto.

TITOLO II

DEI RIFIUTI URBANI ORDINARI

Art. 12.

(Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ordinari interni)

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ordinari di cui all'articolo 2, n. 1), lettera *b*), compete al comune, il quale vi provvede nelle forme di cui all'articolo 4, entro il perimetro fissato dall'apposito regolamento previsto dallo stesso articolo 4, da aggiornarsi periodicamente secondo le necessità.

La raccolta ed il trasporto di detti rifiuti devono essere effettuati tutti i giorni feriali, salvo che il regolamento comunale disponga diversamente in relazione alle esigenze locali ed alle tecniche di conferimento, conservazione e trasporto. Il servizio deve essere svolto in modo da evitare dispersione del materiale, pericoli per l'igiene e pregiudizi al decoro ambientale.

Art. 13.

(Conferimento dei rifiuti interni)

I rifiuti di cui all'articolo precedente sono conferiti a cura dei produttori nei modi e nei tempi stabiliti dai regolamenti comunali. Fino al momento del conferimento devono essere conservati in appositi contenitori in modo da evitarne la dispersione, con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie contenute nei regolamenti predetti.

È fatto divieto di rovistare o sottrarre materiale di qualsiasi specie dai rifiuti depositi nei contenitori.

Art. 14.

(Contenitori a perdere)

Qualora nei regolamenti comunali sia previsto l'impiego di contenitori a perdere da fornirsi da parte del comune, il costo dei medesimi dovrà essere tenuto presente nella determinazione delle tariffe delle tasse di cui al successivo articolo 52.

Gli stessi regolamenti comunali stabiliscono le modalità per la fornitura, la distribuzione, la manutenzione e la pulitura dei supporti dei contenitori.

Qualora il comune non intenda fornire direttamente agli utenti i contenitori, provvederà a fissarne le caratteristiche.

Art. 15.

(Rifiuti delle zone non comprese nei perimetri di raccolta)

Il conferimento, la raccolta e il trasporto dei rifiuti prodotti negli insediamenti civili siti in zone non comprese nel perimetro di cui all'articolo 12 nonché di quelli prodotti in campeggi sono effettuati secondo particolari modalità stabilite dai regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di igiene e delle esigenze del decoro ambientale.

Art. 16.

(Divieto di abbandono dei rifiuti)

È fatto divieto di abbandonare o di depositare, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 13, rifiuti di qualsiasi genere su aree pubbliche o private, sulle vie, sulle piazze e nei pubblici mercati, coperti o scoperti.

Le aree private e quelle scoperte entro i fabbricati o interposte ad essi devono essere tenute sgombre da ogni rifiuto a cura dei possessori delle aree stesse.

In caso di inadempienza il sindaco, allorchè sussistano motivi sanitari, igienici o estetici, potrà con ordinanza disporre, previa fissazione di un termine per provvedere, che il servizio di nettezza urbana curi diretta-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente lo sgombrò di dette aree in danno dei soggetti obbligati.

Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, è fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

Art. 17.

(Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ordinari esterni)

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani ordinari esterni da strade ed aree pubbliche, da strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, qualunque sia la loro destinazione ed a qualunque soggetto pubblico o privato appartengano, ricadenti entro il perimetro fissato dal regolamento comunale, compete al comune, il quale vi provvede nelle forme indicate all'articolo 4 e con le modalità e frequenze indicate dallo stesso regolamento comunale.

TITOLO III

DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI
E NOCIVI

Art. 18.

(Residui e scorie provenienti da lavorazioni ed attività industriali, agricole ed assimilate)

I produttori dei rifiuti speciali di cui all'articolo 2, n. 2), lettera a), debbono provvedere al loro smaltimento direttamente o tramite imprese autorizzate ai sensi della presente legge.

Il comune ed i consorzi, di cui all'articolo 6 della presente legge, possono provvedere allo smaltimento dei rifiuti speciali di cui al precedente comma, prodotti nel proprio territorio, su richiesta dei produttori di tali rifiuti e stipulando con essi apposite convenzioni.

I costi ed ogni altro onere, sostenuti da comuni o consorzi per le attività di smaltimento di cui al precedente comma, sono

a carico dei produttori dei rifiuti speciali oggetto della convenzione, dedotti gli eventuali recuperi netti.

Art. 19.

(Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini)

Ai rifiuti ordinari prodotti negli istituti di cura pubblici e privati, che siano assimilabili per qualità a quelli urbani ordinari, si applicano le disposizioni della presente legge relative ai rifiuti urbani ordinari.

I rifiuti di medicazioni, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e dai reparti infettivi e tutti quelli che comunque possono presentare pericolo per la salute pubblica, devono essere inceneriti sul posto in appositi impianti rispondenti alle caratteristiche stabilite dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 7.

Qualora risulti dimostrato che l'incenerimento *in loco* non è possibile, l'amministrazione comunale competente per territorio potrà autorizzare l'asporto di detti rifiuti in idonei contenitori, che garantiscano la perfetta tenuta e resistenza, ed il loro incenerimento in appositi impianti gestiti dal comune o da imprese autorizzate ai sensi della presente legge, in base ad apposite convenzioni da stipularsi fra istituti di cura e incaricati del trasporto e smaltimento.

Art. 20.

(Materiali edili ed affini)

Allo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'articolo 2, n. 2), lettera c), devono provvedere direttamente i detentori mediante consegna ad utilizzatori diretti o immissione nelle discariche all'uopo autorizzate, a meno che il comune nel cui territorio i rifiuti stessi si producono non si dichiari disposto, a richiesta degli interessati e previa apposita convenzione, a procedere al loro smaltimento a norma dell'articolo 18.

Art. 21.

(Macchinari, carcasse di veicoli e simili)

I rifiuti speciali di cui all'articolo 2, n. 2), lettere *d)* ed *e)*, debbono essere conferiti direttamente dai proprietari al più vicino utilizzatore pubblico o privato, che è obbligato a riceverli corrispondendo un prezzo ragguagliato al loro valore commerciale.

Centri di raccolta dei suddetti rifiuti possono essere realizzati e gestiti dai comuni e loro consorzi o da privati previa autorizzazione delle competenti autorità comunali e di pubblica sicurezza.

Art. 22.

(Piante e loro parti ingombranti)

I rifiuti di cui all'articolo 2, n. 2), lettera *f)*, devono essere conferiti direttamente dal detentore ad utilizzatori diretti o al centro di smaltimento dei rifiuti ordinari del comune ridotti in pezzature compatibili con le attrezzature in dotazione al centro stesso.

Art. 23.

(Rifiuti di macellazione e lavorazione delle carni e carogne di animali)

I rifiuti di macellazione o lavorazione delle carni di cui all'articolo 2, n. 2), lettera *g)*, saranno conferiti dai detentori ad utilizzatori diretti dei medesimi o a centri di incenerimento gestiti o autorizzati dal comune oppure saranno inceneriti sul luogo di produzione in appositi impianti rispondenti alle caratteristiche stabilite dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 7.

Le carogne di animali morti occasionalmente fuori di centri attrezzati saranno conferite direttamente dal detentore ai centri di utilizzazione o distruzione esistenti o, in mancanza, saranno distrutte secondo le disposizioni di volta in volta impartite dall'ufficio sanitario del comune.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 24.

(Fanghi provenienti dalla depurazione delle acque di scarico industriali)

I detentori di fanghi provenienti da impianti di depurazione di acque industriali sono tenuti a presentare al comune in cui i fanghi stessi si producono elaborati tecnici ove siano specificate le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi stessi e i sistemi previsti per il loro smaltimento.

Nel caso che i fanghi siano assimilabili a quelli di origine urbana, il comune potrà concordare, con apposita convenzione, con i produttori dei fanghi le modalità e le caratteristiche quantitative e qualitative degli stessi per il conferimento al servizio comunale ai fini dello smaltimento.

Il comune dovrà esigere adeguato corrispettivo, sulla base del costo del servizio prestato.

Art. 25.

(Rifiuti tossici e nocivi)

I detentori di rifiuti tossici e nocivi di cui all'articolo 2, n. 3), sono tenuti a provvedere al loro smaltimento direttamente o mediante conferimento ad imprese autorizzate ai sensi della presente legge.

In ogni caso i procedimenti di smaltimento, adottati in relazione alle varie specie di rifiuti ed al grado di contaminazione dei medesimi, dovranno essere preventivamente approvati dall'Ufficio provinciale di igiene e profilassi.

TITOLO IV

SISTEMI DI SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI

Art. 26.

(Generalità)

I rifiuti assoggettati alla disciplina della presente legge sono sottoposti, ove possibile,

ai trattamenti suggeriti dalla tecnica per recuperare il contenuto energetico sotto qualsiasi forma o per trasformarli in modo da essere utilizzati convenientemente nell'agricoltura o nell'industria, purchè senza pregiudizio per la zootecnia, per l'igiene e la sanità pubblica.

Un determinato metodo di trattamento dei rifiuti può essere prescelto dal comune solo se dalle indagini preliminarmente svolte sugli altri metodi di trattamento ne risulti dimostrata la convenienza, sotto gli aspetti tecnici, economici ed ambientali.

Art. 27.

(Impianti per lo smaltimento dei rifiuti)

Gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti devono essere dotati di tutti gli apprestamenti tecnici ed igienici idonei ad assicurare agli effluenti liquidi e gassosi ed ai prodotti finali dello smaltimento il rispetto dei limiti fissati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 7.

Nella scelta degli impianti da realizzare sarà data la preferenza ai sistemi dotati di apprestamenti idonei:

- a) ad eliminare esalazioni maleodoranti o dannose e ad evitare lo sviluppo di larve, ratti e insetti;
- b) a garantire il regolare e controllabile deflusso delle acque di lavorazione, con preferenza ai sistemi a ciclo chiuso;
- c) ad evitare l'inquinamento del suolo e del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee e dell'aria;
- d) ad evitare l'inquinamento da rumore.

L'ubicazione di detti impianti rispetto agli agglomerati urbani sarà determinata tenendo conto del grado di efficienza degli apprestamenti adottati ai fini di cui sopra e in considerazione anche delle condizioni meteorologiche e climatiche.

L'impianto deve essere comunque ubicato in posizione tale da favorire l'afflusso ed il deflusso dei veicoli di trasporto dei rifiuti.

Sono fatte salve tutte le norme vigenti per la localizzazione degli impianti industriali.

Art. 28.

(Approvazione degli impianti)

I progetti e gli elaborati tecnici relativi agli impianti di qualsiasi genere — comprese le discariche controllate — sono sottoposti all'approvazione della regione in conformità ai criteri indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 7, fatta salva l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.

La suddetta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Per la procedura espropriativa degli immobili e delle aree necessarie alla realizzazione dei suddetti impianti, nonchè per la determinazione delle relative indennità, si applicano le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Art. 29.

(Impianti di smaltimento gestiti da privati produttori di rifiuti)

I produttori di rifiuti speciali, tossici e nocivi, qualora intendano provvedere allo smaltimento dei rifiuti stessi mediante propri impianti, oltre ad essere soggetti alla osservanza delle disposizioni della presente legge, devono chiedere apposita autorizzazione del comune nel quale intendono attivare gli impianti medesimi.

L'autorizzazione è data dal sindaco, nella qualità di ufficiale di governo, su conforme parere dell'ufficiale sanitario.

Trascorsi 90 giorni dalla domanda di autorizzazione senza che il sindaco provveda, l'autorizzazione stessa si intende concessa.

Art. 30.

(Discarica controllata)

La discarica controllata consiste nello sversamento dei rifiuti su terreni adatti o predisposti e nella copertura dei rifiuti stessi

con materiali e secondo tecniche adeguate, che garantiscano contro gli inquinamenti del sottosuolo e dell'ambiente in generale ed evitino pericoli ed inconvenienti alla salute pubblica.

La discarica non controllata è vietata.

Art. 31.

(Scelta dell'area di discarica)

La scelta delle aree da adibire a discariche controllate è approvata dalla regione su iniziativa dei comuni interessati, previa indagine idrogeologica.

La scelta deve essere effettuata in base anche ai seguenti criteri:

a) recuperare terreni inutilizzabili, quali cave di minerali, depressioni di terreni e consimili;

b) proteggere l'acqua sotterranea e i corsi d'acqua dall'inquinamento dovuto alla percolazione o al drenaggio dell'acqua piovana;

c) limitare la diffusione di gas sviluppati dalla decomposizione dei rifiuti nelle falde sotterranee o nei terreni circostanti;

d) evitare la polvere e i cattivi odori trasportabili dai venti dominanti, nonché la degradazione del paesaggio e dell'ambiente.

Art. 32.

(Esaurimento e abbandono della discarica)

All'esaurimento della capacità della discarica controllata o al momento dell'abbandono della medesima, l'ultimo strato dei rifiuti deve essere ricoperto con materiale inerte di qualità e spessore adeguati alla futura utilizzazione.

Le prescrizioni sulle modalità di ricopertura della discarica esaurita o abbandonata e sull'intervallo di tempo da osservare prima del riutilizzo nell'area sono stabilite dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 7.

Art. 33.

(Regolarizzazione delle discariche esistenti)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale di cui all'articolo 7 emana istruzioni generali e stabilisce il termine massimo entro il quale dovranno essere chiuse o regolarizzate le discariche esistenti.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune dovrà comunicare alla regione competente il numero e le caratteristiche delle discariche esistenti nel proprio territorio.

Art. 34.

(Trasformazione in compost)

Il compostaggio consiste nella stabilizzazione per via aerobica e termofila dei materiali di natura organica contenuti nei rifiuti solidi, allo scopo di ottenere sostanze fertilizzanti con caratteristiche simili a quelle dell'*humus*, che dovranno pertanto presentare un rapporto carbonio-azoto non superiore a trenta e non contenere elementi o materiali tali da causare effetti negativi per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche.

Le caratteristiche chimiche e fisiche del *compost* sono stabilite dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 7.

I residui della trasformazione devono essere inceneriti, possibilmente recuperando il calore prodotto, oppure smaltiti in discarica controllata.

Art. 35.

(Incenerimento dei rifiuti)

L'incenerimento consiste nella scorificazione dei rifiuti solidi per combustione controllata al fine di ottenere un prodotto inerte e stabile.

L'energia disponibile a seguito della combustione è suscettibile di recupero.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 7 stabilisce le caratteristiche del pro-

dotto finale, fissando le percentuali entro le quali devono mantenersi gli incombusti e le sostanze putrescibili in esso contenute ai fini della destinazione del prodotto stesso.

Art. 36.

*(Funzionamento degli impianti
di incenerimento)*

Il contenuto limite dei vari gas e delle polveri nei fumi provenienti dagli inceneritori deve adeguarsi, agli effetti delle immissioni nell'atmosfera, alle prescrizioni della legge 13 luglio 1966, n. 615, per il settore degli impianti industriali.

Le apparecchiature di recupero di energia eventualmente esistenti presso l'impianto di incenerimento devono soddisfare le norme vigenti relative ai recipienti a pressione per la produzione di vapore d'acqua e quelle relative agli alternatori.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 7 può fissare dei limiti massimi alla quantità di combustibili, diversi dai rifiuti solidi, utilizzabili nel funzionamento degli inceneritori, al fine di assicurare, nella maggior misura possibile, l'autosufficienza energetica degli impianti.

Art. 37.

(Pirolisi)

La pirolisi consiste nella scorificazione dei rifiuti solidi, realizzata mediante la decomposizione fisica e chimica delle materie organiche ottenuta ad elevate temperature in atmosfera controllata, avente lo scopo di recuperare un prodotto liquido o gassoso utilizzabile come combustibile.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 7 stabilisce le caratteristiche generali che devono presentare le scorie residue del trattamento, specie per quanto concerne il contenuto di sostanze putrescibili.

Agli impianti di trattamento con il sistema della pirolisi si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 38.

(Compattazione)

La compattazione consiste nel trattamento dei rifiuti solidi realizzata con elevate compressioni per ottenere compatti disidratati che si mantengono tali anche nel tempo, con possibilità di utilizzo igienicamente sicuro.

Gli impianti di compattazione devono essere dotati delle apparecchiature necessarie per la depurazione del materiale spillato dalla compressione.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 7 stabilisce l'eventuale trattamento aggiuntivo che deve subire il compatto in funzione del successivo utilizzo.

Art. 39.

(Recupero dei rifiuti)

Il recupero dei rifiuti consiste in un sistema di cernite completamente automatizzato, avente lo scopo di separare i diversi tipi di materiali contenuti nei rifiuti per la loro riutilizzazione immediata, qualora soddisfino i necessari requisiti igienico-sanitari, ovvero dopo adeguati trattamenti di trasformazione.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 7 stabilisce le caratteristiche dei prodotti finali.

Il residuo inutilizzabile deve essere incenerito, possibilmente recuperando il calore prodotto, oppure smaltito in discarica controllata.

Art. 40.

(Altri sistemi di trattamento dei rifiuti solidi)

Altri sistemi di trattamento dei rifiuti solidi non contemplati nel presente titolo possono essere sperimentati sotto l'osservanza delle prescrizioni della presente legge; qualora l'esperimento debba svolgersi all'aperto, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ufficiale sanitario del comune competente per territorio.

Ricerche ed esperimenti per migliorare le tecniche di smaltimento esistenti, o per reperire altri sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi, possono essere ammessi, su documentata richiesta dell'interessato, a fruire degli incentivi finanziari previsti dal Comitato interministeriale ai sensi dell'articolo 8, lettera i), o dalla regione ai sensi dell'articolo 5, lettera c), nelle forme e misure ritenute ammissibili dall'ente erogante.

TITOLO V

ALBI DELLE IMPRESE

Art. 41.

(Istituzione dell'albo nazionale delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi)

È istituito presso il Ministero dell'interno e sotto la vigilanza del medesimo l'albo nazionale delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi disciplinati dalla presente legge.

Al funzionamento dell'albo è preposto un comitato, nominato con decreto del Ministro dell'interno, composto da:

a) un consigliere di Stato in quiescenza, con funzioni di presidente, designato dal presidente del Consiglio di Stato;

b) il dirigente dell'Ufficio per i rifiuti solidi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 9, con funzioni di vice presidente;

c) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, designati dai rispettivi Ministri;

d) tre rappresentanti delle imprese, designati dalla Federazione nazionale ausiliari del traffico e dei trasporti complementari (AUSITRA);

e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

Le funzioni di segreteria sono affidate agli uffici del Ministero dell'interno.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I componenti del comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Rimangono comunque in carica fino alla relativa sostituzione.

Art. 42.

(Attribuzioni del comitato per l'albo)

Il comitato per l'albo di cui all'articolo precedente ha le seguenti attribuzioni:

a) decidere sull'accoglimento delle domande di iscrizione all'albo presentate dalle imprese ed alla relativa classificazione in base ai requisiti di capacità tecnica, organizzativa ed economica;

b) curare la formazione, tenuta e pubblicazione dell'albo nazionale;

c) accertare la permanenza o meno dei requisiti per l'iscrizione all'albo e deliberare le sospensioni e cancellazioni previste dai successivi articoli 45 e 46;

d) proporre al Ministero dell'interno, a norma del successivo articolo 47, gli importi della tassa annuale di iscrizione all'albo tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'albo stesso;

e) esercitare ogni altro compito od ufficio attribuitogli dalla legge.

Le deliberazioni del comitato sono valide in prima convocazione, se prese con la partecipazione di almeno due terzi dei componenti ed a maggioranza assoluta dei partecipanti; sono valide in seconda convocazione, se prese con la partecipazione di almeno la metà dei componenti ed a maggioranza assoluta dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 43.

(Iscrizioni all'albo)

L'iscrizione all'albo ha valore di autorizzazione ad esercitare le attività di cui alla presente legge, fatte salve altre autorizzazioni richieste da disposizioni legislative per l'esercizio di imprese, ed è condizione per la partecipazione ad aste pubbliche, licita-

zioni o trattative private per l'aggiudicazione da parte di enti pubblici dell'appalto di servizi disciplinati dalla presente legge.

L'iscrizione all'albo si comprova mediante certificato valevole per un anno, da rilasciarsi dal comitato di cui all'articolo 41.

I requisiti per l'iscrizione all'albo sono i seguenti:

- 1) possesso della cittadinanza italiana;
- 2) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi di cui alla presente legge;
- 3) assenza di condanne che importino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale;
- 4) assenza di procedimenti penali in corso in cui sia già stata pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi le limitazioni di cui al numero precedente;
- 5) assenza di procedure fallimentari in corso o passate, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- 6) idoneità tecnica e capacità finanziaria commisurata alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione;
- 7) disponibilità di mezzi tecnici ed attrezzature adeguate all'attività da svolgere;
- 8) gestire o avere gestito servizi di smaltimenti dei rifiuti solidi in comuni, consorzi di comuni e comprensori, la cui popolazione sia complessivamente uguale o maggiore di quella della categoria per la quale si chiede l'iscrizione;
- 9) avere effettuato la denuncia annuale dei redditi a norma di legge;
- 10) essere iscritto ad una associazione di categoria.

I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 3), 4) e 5) devono essere posseduti:

a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o

di un ramo di essa, un istitutore o un direttore, anche da quest'ultimo;

b) quando si tratta di società, da tutti i soci della società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni, dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal direttore tecnico, ove esista, per tutti gli altri tipi di società.

L'idoneità tecnica è richiesta per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, ove esista.

La capacità finanziaria va dimostrata mediante idonee referenze bancarie.

I requisiti di cui al n. 8) del presente articolo possono essere posseduti dal direttore tecnico.

Le domande di iscrizione devono essere presentate al comitato dalle imprese individuali o dalle società di persone o di capitali interessate, con tutta la documentazione circa il possesso dei requisiti prescritti ai sensi del presente articolo.

Il comitato decide sull'accoglimento o meno della domanda, entro e non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento, con provvedimento motivato, che è comunicato all'interessato.

Art. 44.

(Categorie dell'albo)

Le imprese sono iscritte nell'albo, distinte per categorie, secondo i comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti, la cui popolazione risultante dall'ultimo censimento sia complessivamente contenuta nei limiti previsti in corrispondenza delle seguenti classi:

categoria A: comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione oltre i 300.000 abitanti;

categoria B: comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione oltre i 150.000 e fino ai 300.000 abitanti;

categoria C: comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione oltre i 100.000 e fino ai 150.000 abitanti;

categoria *D*: comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione oltre i 70.000 e fino ai 100.000 abitanti;

categoria *E*: comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione oltre i 50.000 e fino ai 70.000 abitanti;

categoria *F*: comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione oltre i 30.000 e fino ai 50.000 abitanti;

categoria *G*: comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione oltre i 10.000 e fino ai 30.000 abitanti;

categoria *H*: comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Le variazioni nell'iscrizione si eseguono d'ufficio o per comunicazione di chiunque ne abbia interesse, sentito comunque l'iscritto.

L'impresa iscritta è tenuta a comunicare al comitato, entro trenta giorni, ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti ed in genere ogni modifica nella struttura aziendale che possa avere effetto sulla propria iscrizione e sulle modificazioni intervenute.

Art. 45.

(Sospensioni e cancellazioni dall'albo)

L'iscrizione nell'albo è sospesa:

1) quando sia in corso a carico dell'impresa una procedura di fallimento e sia pendente un giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;

2) quando l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa.

Nell'ipotesi di cui al n. 1) la sospensione dura finchè persiste la causa che l'ha determinata; tale sospensione non ha effetto per gli appalti in corso di gestione e fino alla scadenza degli stessi.

Nell'ipotesi di cui al n. 2) la sospensione deve essere richiesta dall'interessato e non può avere durata superiore a due anni.

L'impresa è cancellata dall'albo:

1) quando la cancellazione sia da essa richiesta;

2) quando la sua attività sia di fatto cessata;

3) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o scadere la causa e il termine di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma del presente articolo e l'attività non sia stata ripresa;

4) quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;

5) quando, trattandosi di cooperativa, questa sia stata sciolta.

Art. 46.

(Sanzioni disciplinari)

Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

1) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 44, terzo comma;

2) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti il versamento della tassa annuale di iscrizione di cui all'articolo 47;

3) quando risulti che applicano al personale dipendente tariffe retributive inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria;

4) quando abbiano riportato condanne penali per violazioni di norme legislative in materia di rapporti di lavoro o per frode nella gestione dei servizi oggetto della presente legge;

5) quando non abbiano sostituito entro il termine di un mese il socio o amministratore che abbia riportato condanne penali in relazione all'attività svolta dall'impresa o che comunque comportino interdizione anche temporanea da pubblici uffici, professioni od arti o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3), possono incorrere nella censura e nella sospensione fino al massimo di un anno in relazione alla gravità dell'infrazione o alla recidività.

Nei casi di cui ai numeri 4) e 5), possono incorrere nella sospensione da un minimo

di tre mesi o nella radiazione dall'albo nei casi di maggiore gravità o di recidiva.

Le sanzioni disciplinari sono comminate dal comitato previa contestazione all'interessato, con assegnazione di un termine di almeno trenta giorni per eventuali deduzioni e dopo averlo sentito personalmente se ne abbia fatto richiesta.

I provvedimenti conseguenti devono essere motivati in forma specifica e sono notificati all'interessato ed alla rispettiva associazione di categoria.

Contro i provvedimenti in questione è ammesso ricorso al Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di notificazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Il Ministro dell'interno decide sui ricorsi con proprio decreto.

I provvedimenti di sospensione non hanno effetto sugli appalti in corso fino alla scadenza degli stessi.

I provvedimenti di radiazione dall'albo pronunciati in via definitiva implicano decadenza dagli appalti in corso entro il termine di sei mesi e sono notificati a cura del comitato anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura alla quale è iscritta l'impresa nonchè fatti pubblicare sul foglio annunci legali della provincia ove l'impresa ha sede principale.

Le imprese radiate dall'albo possono esservi reinscritte su nuova domanda quando siano venuti a cessare i motivi che hanno dato luogo alla radiazione, ma non prima che siano trascorsi due anni dalla radiazione stessa.

Art. 47.

(Mezzi per far fronte alle spese dell'albo)

Per far fronte alle spese derivanti dalla istituzione dell'albo, gli iscritti sono assoggettati ad una tassa annuale di concessione governativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

A tal fine la voce 119 della tariffa allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica è modificata con l'esclusione della specificazione « iscrizione negli elenchi

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1941, n. 366 » e viene aggiunta la voce n. 119-*bis* « iscrizione all'albo delle imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ».

La misura annuale della tassa è stabilita con decreto del Ministro dell'interno su proposta del comitato dell'albo entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Agli inadempienti si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, oltre che le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 46.

Art. 48.

*(Disposizioni transitorie
per l'istituzione dell'albo)*

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di servizio disciplinate dalla presente legge possono essere iscritti direttamente nell'albo ed alla categoria corrispondente al complesso degli abitanti serviti, presentando attestazioni di buon servizio rilasciate da pubbliche amministrazioni con le quali siano in corso contratti di appalto.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il comitato provvede alla pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese.

I contratti già aggiudicati prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono in vigore fino alla loro scadenza. Ai contratti nuovi o rinnovati dopo l'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni in essa contenute.

Art. 49.

*(Integrazione dell'albo nazionale
dei costruttori)*

Per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti di qualsiasi specie — comprese le discariche controllate — il Ministro

dei lavori pubblici istituirà con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito dell'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, una nuova categoria con le relative classi, alla quale dovranno iscriversi tutti coloro che intendono realizzare impianti disciplinati dalla presente legge.

L'iscrizione è titolo per l'ammissione ad aste pubbliche, licitazioni e trattative private, nonchè condizione per la realizzazione di impianti di qualsiasi specie per conto di terzi in genere.

Il decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui al primo comma dovrà precisare le condizioni e i requisiti per la diretta iscrizione nella nuova categoria delle imprese che hanno già realizzato con buon esito impianti di smaltimento dei rifiuti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FISCALI E FINANZIARIE

Art. 50.

(Istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani)

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i comuni debbono istituire apposita tassa annuale, il cui gettito complessivo non può superare il costo del servizio relativo ai rifiuti urbani ordinari indicati al n. 1) dell'articolo 2.

Dal costo suddetto dovranno essere detratte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti.

Le entrate e le uscite relative al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani costituiscono una contabilità comunale speciale e non possono essere distratte per qualsiasi motivo.

In caso di distrazione delle entrate e delle spese sussiste la responsabilità personale degli amministratori e dei funzionari.

Art. 51.

(Soggetti passivi)

La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali, costruzioni ed impianti di qualsiasi tipo a qualunque uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito.

La tassa, in relazione alle particolari situazioni locali, può essere applicata anche a tutte o a parte delle aree adibite a campeggio, a quelle adibite a distributori di carburanti, alle sale da ballo all'aperto, ai banchi di vendita all'aperto e a quelli siti nei mercati coperti, e ad ogni altra area che comunque usufruisca del servizio, semprechè non costituisca una diretta dipendenza dei locali e delle costruzioni colpiti dalla tassa ai sensi del precedente comma e non abbia, in tal caso, un'autonomia funzionale.

Art. 52.

(Tariffe)

La tassa è applicata in base a tariffe ed è commisurata alla superficie dei locali, delle costruzioni e delle aree di cui al precedente articolo 51.

La tariffa è determinata in rapporto all'uso cui i locali, le costruzioni e le aree sono adibiti, con le aliquote decrescenti in base alla seguente elencazione:

- 1) ristoranti e mense;
- 2) negozi di frutta e verdura;
- 3) alberghi, locande e pensioni;
- 4) collegi, convitti, istituti o case di riposo e assistenza, istituti religiosi, ospedali e case di cura;
- 5) case di abitazione;
- 6) esercizi commerciali e negozi diversi da quelli di cui al n. 2);
- 7) uffici professionali e commerciali;
- 8) teatri, cinematografi, circoli;
- 9) stabilimenti industriali, laboratori e botteghe artigiane;
- 10) scuole e uffici pubblici.

Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati e per le aree considerate al precedente articolo 51, secondo comma, ove per queste ultime sia stata istituita la relativa tassa, si applica la tariffa di cui sopra, in base alla voce più rispondente all'uso.

Quando uno stesso locale, costruzione o area, è adibito a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici destinate ai rispettivi usi.

Quando, nel caso di più usi, si rende impossibile discriminare le superfici ad essi adibite, per promiscuità d'uso, per usi alternati in periodi diversi e per qualsivoglia altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

Art. 53.

(Esenzioni e riduzioni)

Oltre le esenzioni previste dalle leggi vigenti, sono esenti dalla tassa i locali adibiti ad uffici pubblici comunali, nonchè i locali adibiti ad abitazione delle persone iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

I comuni hanno facoltà di ridurre la tassa fino ad un massimo del 50 per cento per i locali, le costruzioni e le aree adibite ad uso diverso da quello previsto dall'articolo 52, secondo comma, n. 5), nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.

Art. 54.

(Accertamento e contenzioso)

Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni di cui al capo XIX del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, salvo che per il contenzioso, relativamente al quale si applicano le norme contenute nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Art. 55.

(Decorrenza della tassa)

La tassa decorre dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, della occupazione o conduzione dei locali, delle costruzioni e delle aree, oggetto della tassa, a seguito del trasferimento del contribuente in altro comune, dà diritto allo sgravio della tassa medesima a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui è cessata l'utenza.

A tal fine il contribuente è tenuto a presentare apposita denuncia entro tre mesi dalla cessazione dell'utenza.

In caso di tardiva denuncia lo sgravio decorre dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene prodotta.

Ogni altro trasferimento, effettuato nell'ambito del territorio dello stesso comune, deve essere denunciato ai sensi dell'articolo 274 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 56.

(Addizionale)

È istituita una addizionale nella misura di cinque lire per ogni cento lire della tassa comunale dovuta ai sensi dell'articolo 50, da iscriverne nei ruoli della tassa stessa.

Tale addizionale viene riscossa alle medesime scadenze del tributo principale.

Il provento derivante dalla riscossione dell'addizionale è versato a cura degli esattori in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Con decreto del Ministro del tesoro è disposta corrispondente assegnazione di fondi ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, destinati alla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 59, lettera a), e alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge.

Art. 57.

(Delegabilità)

A garanzia dei mutui assunti o da assumere per finanziare le spese inerenti al servizio di smaltimento dei rifiuti e per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di stoccaggio, discarica, trattamento e recupero, i comuni possono rilasciare delegazioni sulla tassa nei limiti dei quattro quinti del cespite medio annuo realizzato nell'ultimo biennio.

Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del mutuo, la riscossione del cespite risultasse insufficiente a garantire l'ammortamento stesso, il comune dovrà rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti delegabili.

Art. 58.

(Mutui)

I mutui contratti dai comuni e loro consorzi per le finalità di cui al primo comma dell'articolo precedente, per la parte non garantita da delegazioni di pagamento su entrate comunali per insufficienza delle stesse, godono della garanzia della regione.

Per la concessione della garanzia suddetta le regioni emaneranno apposite norme legislative.

Art. 59.

*(Contributi per la ricerca
e per la costruzione degli impianti)*

I comuni, i loro consorzi, le imprese che realizzano impianti per lo smaltimento dei rifiuti propri, di enti pubblici o di terzi in genere, nonchè coloro che svolgono programmi di ricerca od esperimenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 40, sono ammessi a beneficiare dei seguenti contributi per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti di smaltimento di cui al primo comma dell'articolo 28, pur-

chè conformi alla presente legge, e per le ricerche ed esperimentazioni sopracitate:

a) contributo trentacinquennale in conto interessi nella misura del 5 per cento concesso dal Ministero dell'interno con le modalità di cui all'articolo 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, nei limiti del gettito dell'addizionale di cui all'articolo 56;

b) contributo in conto capitale da parte delle regioni fino ad un massimo del terzo della spesa sostenuta, in relazione alle possibilità di recupero e di tutela ambientale offerte dall'impianto.

Nella concessione del contributo di cui al comma precedente la regione tiene conto del piano d'intervento predisposto ai sensi dell'articolo 5, lettera c).

La concessione dei contributi di cui alla lettera a) del primo comma ha luogo dopo che i progetti o gli elaborati tecnici relativi siano stati approvati dalla regione e sulla base dei relativi progetti di finanziamento. Qualora beneficiaria sia una impresa che realizzi l'opera per conto del comune o di altro ente pubblico, è fatto obbligo alla medesima di trasferire i benefici conseguiti ai sensi del presente articolo in favore dell'ente committente.

TITOLO VII

CONTROLLO E SANZIONI

Art. 60.

(Controlli)

I controlli sugli impianti di smaltimento di cui all'articolo 27 sono effettuati dalle province. Le province si avvalgono dei laboratori provinciali di igiene e profilassi per il prelievo dei campioni e le relative analisi.

Un'apposita commissione provinciale, nominata dal presidente della giunta provinciale, che la presiede, e composta dal medico provinciale, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, dai direttori dei laboratori provinciali e da un ispettore del lavoro, effettua sopralluoghi agli impianti di cui all'articolo 28, primo comma.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I risultati delle indagini devono essere comunicati a cura del presidente della provincia, oltre che alla regione e al comune nel cui territorio si trova l'impianto, per i conseguenti provvedimenti di competenza, anche al prefetto della provincia per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11 della presente legge.

Nel caso in cui gli impianti di smaltimento, a seguito di sopralluogo eseguito ai sensi del presente articolo, non risultino conformi alle prescritte caratteristiche, la provincia nel cui territorio si trovano notifica agli interessati l'obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati, fissando il termine entro il quale tale eliminazione dovrà essere effettuata. Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto i trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 62.

Art. 61.

(Vigilanza dei consigli circoscrizionali)

Qualora i servizi di smaltimento dei rifiuti urbani non siano svolti in conformità alle norme stabilite nel titolo II della presente legge, ed in ogni caso di infrazione delle stesse da parte dei privati, i consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278, sono tenuti ad informare gli organi responsabili dei servizi stessi.

Art. 62.

(Sanzioni amministrative)

I responsabili di imprese o aziende di smaltimento di rifiuti che non osservino gli obblighi e i divieti di cui all'articolo 10, i direttori sanitari di istituti di cura che non osservino le disposizioni contenute nell'articolo 19 e i direttori di impianti di macellazione e lavorazione delle carni che non osservino le disposizioni contenute nell'articolo 23, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000.

Chiunque realizzi impianti di smaltimento di cui all'articolo 23, primo comma, senza

avere preventivamente ottenuto la prescritta approvazione, o comunque in difformità delle prescrizioni della presente legge e dei progetti approvati, nonchè chi smaltisce rifiuti tossici o nocivi senza osservare le disposizioni contenute nell'articolo 25, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 10 milioni.

Ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 100.000.

Art. 63.

(Accertamento delle infrazioni)

Agli effetti dell'accertamento delle infrazioni, oltre agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, sono preposti, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali e purchè rivestano la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio:

gli incaricati comunali della vigilanza sanitaria e urbana, nonchè gli incaricati degli uffici comunali preposti ai controlli ecologici, ove esistenti;

gli incaricati da parte delle amministrazioni provinciali della vigilanza sanitaria, della caccia e della pesca, della manutenzione delle strade provinciali;

gli incaricati degli uffici provinciali di igiene e sanità;

gli incaricati degli assessori regionali all'igiene, alla sanità, all'ecologia e all'agricoltura;

gli incaricati del Corpo forestale dello Stato.

Art. 64.

(Norme procedurali)

Per le infrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le norme procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65.

(Delega per gli imballaggi)

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad emanare norme aventi forza di legge intese a regolare la produzione e l'impiego di imballaggi o contenitori al fine di favorire il recupero e il riciclaggio.

Art. 66.

(Abrogazione di leggi)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme della legge 20 marzo 1941, n. 366, e ogni altra norma incompatibile.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme contenute al n. 5) dell'articolo 93 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, al n. 6) dell'articolo 10 e alla sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.